


Comune di Ferla

Provincia di Siracusa



Regolamento delle Entrate

Approvato con delibera C.C. n. 15 del 15/12/2014

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 - Definizioni delle entrate
- Art. 3 - Regolamentazione delle entrate
- Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni , delle tariffe
- Art. 5 - Forme di gestione delle entrate
- Art. 6 - Soggetti responsabili delle entrate
- Art. 7 - Attività di verifica e controllo
- Art. 8 - Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie
- Art. 9 - Gestione delle Entrate extratributarie
- Art. 10 - Particolari attività di notifica degli atti relativi alle entrate tributarie e patrimoniali
- Art. 11 - Sanzioni
- Art. 12 - Tutela giudiziaria
- Art. 13 - Forme di riscossione coattiva
- Art. 14 - Forme di riscossione volontaria
- Art. 15 - Ravvedimento Operoso
- Art. 16 - Dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento
- Art. 17 - Definizione transattiva di crediti tributari
- Art. 18 - Pagamenti di somme di natura extratributaria . Dilazioni
- Art. 19 - Proroga della dilazione
- Art. 20 - Autotutela
- Art. 21 - Accertamento con adesione
- Art. 22 - Compensazione nell'ambito dello stesso tributo
- Art. 23 - Compensazione tra tributi diversi
- Art. 24 - Compensazione tra debiti dell'Ente locale e debiti tributari
- Art. 25 Interrelazioni tra ufficio responsabile dell'entrata e gli altri uffici comunali.
- Art. 26 - Rapporti con i cittadini
- Art. 27 - Disposizioni finali
- Art. 28 - Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla Legge 8.6.1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs 25.2.1995 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs 15.12.1997 n. 446, dal D.L. 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

Art. 2

Definizioni delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali i canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, i corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3

Regolamentazione delle entrate

Per ciascun tipo di entrata il Comune è tenuto ad adottare entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'approvazione.

A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze, pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997".

Ove non venga adottato nei termini il regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Le disposizioni del presente regolamento sono da considerarsi prevalenti e derogatorie rispetto ad eventuali disposizioni contenute nei regolamenti delle singole entrate in contrasto con le stesse.

Art. 4

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi del Servizio cui si riferiscono.

Art. 5

Forme di gestione delle entrate

1. La Giunta Municipale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3 lettera c) della legge 8 giugno 1990, n. 142;

c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalentemente capitale pubblico locale di cui all'art. 22 comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;

d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

2. La forma di gestione prescelta per entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicata nel precedente comma 2 debbono risultare da apposita documentata Relazione del responsabile del settore Entrate contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.

Con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

4. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 1 della legge 24/12/1994 n. 724.

5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 6

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.

2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.

3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/97 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento, e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 7

Attività di verifica e controllo

1. E' obbligo del Comune o del soggetto delegato verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.

I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7/8/90 n. 241 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13 in quanto non riferibili ai procedimenti tributari.

3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimento, o adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

5. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuali dalla giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Art. 8

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie

L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Art. 9

Gestione delle Entrate extratributarie

Il Responsabile dell'entrata extratributaria è il Responsabile del Servizio che, accerta l'entrata extratributaria.

Esso provvede a:

- a. verificare la ragione del credito;
- b. verificare la sussistenza di un idoneo titolo giuridico;
- c. individuare il debitore;
- d. quantificare la somma da incassare;
- e. fissare la scadenza per l'incasso;
- f. organizzare l'attività di controllo, di riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente dalle leggi e dai regolamenti;
- g. trasmettere al Responsabile del Servizio finanziario l'idonea documentazione ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i modi e i tempi previsti nel Regolamento di contabilità dell'Ente.

Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, il Responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata extratributaria provvede altresì a trasmettere la documentazione di cui al precedente comma, entro il medesimo termine, al Responsabile dell'Ufficio Legale e Contenzioso al quale è attribuito il compito di provvedere alle procedure esecutive nei confronti dei debitori del Comune.

Qualora la gestione dell'entrata extratributaria sia affidata a terzi, il Responsabile dell'entrata extratributaria vigila sull'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto della relativa convenzione di affidamento.

Ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., l'entrata extratributaria è accertata quando in base ad idonea documentazione che attesti la ragione del credito e l'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile:

- a. individuare il debitore (persona fisica o giuridica);
- b. determinare l'ammontare del credito;
- c. fissare la scadenza;
- d. indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato a seguito di riscossione oppure sulla base di atti amministrativi o di contratti che ne quantificano l'ammontare, oppure con apposito atto del Responsabile competente.

Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reiscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 10

Particolari attività di notifica degli atti relativi alle entrate tributarie e patrimoniali

Per la notifica degli atti relativi alle entrate tributarie e patrimoniali, fermo restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori provvisori per un arco di tempo commisurato all'attività ed ai carichi di lavoro da smaltire.

I messi notificatori provvisori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle entrate o attività propedeutiche alle stesse, ai sensi dell'art. 52, comma 5 lettera b) del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura del Comune, ed il superamento di un esame di idoneità.

Il messo notificatore provvisorio esercita le sue funzioni nel territorio del Comune sulla base della direzione e del coordinamento diretto dei soggetti di cui all'art.6.

Il messo notificatore provvisorio non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

Art. 11

Sanzioni

1. Le sanzioni relative a entrate tributarie, previste dai D. Lgs 471 - 472 e 473 del 23 dicembre 1997, e dal D.L. n 201/2011 sono graduate con la delibera di giunta adottata ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le aliquote minime previste dai suddetti decreti legislativi.

2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art.6 del presente regolamento.

Art. 12

Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie ai sensi del D. Lgs. 546/92 il dirigente responsabile del servizio o funzionario responsabile delegato del Comune o il concessionario ex art. 52, comma 5 lett. b), del D. Lgs 15.12.1997, n 446 è abilitato alla rappresentanza dell'ente o a stare in giudizio anche senza difensore.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività in giudizio in materia di entrate patrimoniali il Comune o il concessionario ex art 52 possono farsi assistere da un professionista abilitato.
3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Art. 13

Forme di riscossione coattiva

La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute del R.D. 14.4.1910 n. 639 o con le procedure previste con D.P.R. 602/73 modificato con D.P.R. 43/88.

Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art.52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 446/97, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639 . Per le entrate per le quali la legge prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 602/73, modificato con D.P.R. 43/88, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D. lgs. 446/97. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

E' stabilito in € 12,00 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune. Il predetto limite deve considerarsi privo di eventuali sanzioni, interessi ed addizionali.

Art. 14

Forme di riscossione volontaria

La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D. Lgs 25.2.1995 n 77 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c.c.p. e accrediti elettronici.

Art.15

Ravvedimento operoso

L'istituto del ravvedimento operoso consente al contribuente di sanare spontaneamente le violazioni e omissioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge (Art. 13 D. Lgs. 472/97).

Art.16

Dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento

Nel caso in cui l'entità dell'entrata per importi risultanti dagli avvisi di accertamento relativi ad Ici/Imu, Tarsu/Tares/Tari, Tasi e Tosap oppure liquidati con la comunicazione di accoglimento della definizione agevolata Tarsu, nonché provenienti dall'ingiunzione prevista dal T.U. di cui al Regio Decreto 639/1910, sia pari o superiore a Euro 200,00, su richiesta del contribuente, che versi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa una dilazione del pagamento secondo il seguente schema di riferimento: fino a € 200,00 nessuna dilazione;

-da € 200,01 a € 619,74 fino ad un massimo di 5 rate mensili

-da € 619,75 a € 1.549,37 fino ad un massimo di 12 rate mensili

-da € 1.549,38 a € 3.098,74 fino ad un massimo di 18 rate mensili

-da € 3.098,75 a € 5.164,57 fino ad un massimo di 26 rate mensili

-da € 5.164,58 a € 11.362,05 fino ad un massimo di 36 rate mensili

-da € 11.362,06 a € 15.493,78 fino ad un massimo di 42 rate mensili

-da € 15.493,79 a € 21.691,18 fino ad un massimo di 54 rate mensili

-da € 21.691,19 a € 28.405,12 fino ad un massimo di 65 rate mensili

Oltre € 28.405,13 fino ad un massimo di 70 rate mensili

E' ammessa la deroga alla soglia minima e al numero di rate per scaglioni. La stessa può essere valutata a discrezione del responsabile delle entrate per cittadini appartenenti alle così dette fasce deboli che versano in situazione di grave disagio socio - economico comprovata da idonea documentazione.

Per valutare il requisito di "temporanea situazione di obiettiva difficoltà", l'ufficio acquisisce dal contribuente medesimo idonee informazioni occorrenti. A titolo esemplificativo ma non esaustivo costituisce un obiettivo dato di riferimento, per tale valutazione, l'aver posseduto un reddito imponibile non superiore ad € 5.000,00 per le persone fisiche, e ad € 8.000,00 per gli enti e le società o ditte individuali, come individuato dalla normativa in materia di imposte sul reddito, con riguardo a ciascun anno del biennio antecedente l'anno di presentazione della istanza. Al fine di usufruire della rateizzazione il contribuente deve infatti presentare apposita istanza all'ufficio competente, che deve essere contestuale ad autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, per quanto concerne il dato reddituale e la non avvenuta decadenza da un precedente beneficio di pagamento dilazionato.

L'ufficio verifica la veridicità delle autodichiarazioni reddituali presentate.

Ai fini della concessione della dilazione di pagamento, per le fasce di importo rateizzabile da € 2.500,01 ad € 25.000,00, si prescinde dal riferimento reddituale qualora il contribuente richieda di usufruire di un numero di rate non superiore a 12. L'istanza di rateizzazione deve essere presentata entro i seguenti termini:

a) avviso di accertamento: entro il termine previsto per proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale;

b) ingiunzione di cui al comma 1: prima dell'inizio della procedura esecutiva.

La rateizzazione è concessa con apposito atto motivato del funzionario responsabile del tributo.

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli stessi interessi previsti dall'art.21, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, relativi alla dilazione di pagamento di somme iscritte a ruolo per la riscossione delle imposte sul reddito.

Il tasso annuo di suddetti interessi viene aggiornato nella misura e con la decorrenza valide per lo stesso art. 21 del cit. D.P.R. n. 602/1973. L'ammontare degli interessi è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la rateizzazione ed è riscosso unitamente al tributo alle scadenze stabilite.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

Il debitore può, altresì, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 16/2012, optare per la strutturazione del pagamento dilazionato, in rate costanti o crescenti. Tale scelta deve essere formalizzata all'atto della richiesta di dilazione.

E' possibile regolarizzare una rata non pagata attraverso l'istituto del ravvedimento operoso entro la data di scadenza della rata immediatamente successiva.

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, nonché in caso di proposizione di ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale:

- il contribuente decade automaticamente dalla rateazione;
- l'intero importo ancora dovuto per tributo, interessi e sanzioni in misura piena, è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

Art 17

Definizione transattiva di crediti tributari

1. Il Dirigente del Servizio o il funzionario responsabile del servizio dopo l'inizio della esecuzione coattiva, può procedere con provvedimento motivato alla transazione dei tributi iscritti a ruolo in caso di accertata maggiore economicità e proficuità della transazione medesima rispetto alle attività di riscossione coattiva.

2. La transazione è ammissibile nel solo caso di insolvenza del debitore comprovata, a titolo esemplificativo, dall'esistenza di procedimenti mobiliari e/o immobiliari avviati da terzi creditori, dalla rilevazione di iscrizioni di ipoteche giudiziali e da ogni altro elemento oggettivo da cui si desume l'impossibilità per il debitore di soddisfare regolarmente le obbligazioni scadute.

3. L'accordo intervenuto tra le parti comporta la rinuncia ad ogni futura contestazione relativamente al rapporto tributario oggetto dell'accordo.

4. L'atto di transazione può, tuttavia, essere annullato se fondato su atti e documenti scoperti falsi o dichiarati tali successivamente, con sentenza passata in giudicato, se contrario ad una sentenza passata in giudicato tra le parti oppure nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data dell'accordo.

5. Per il pagamento delle somme dovute a seguito dell'accordo transattivo può essere concessa dilazione, a seguito di formulazione di apposita istanza da parte del contribuente. Nel caso di importi di elevato ammontare, il riconoscimento di tale beneficio può essere subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.

6. L'accordo transattivo può prevedere delle clausole finalizzate ad assicurare l'effettività dei comportamenti del debitore e, quindi, può essere richiesto il pagamento dell'importo convenuto entro un certo termine o con particolari garanzie, con la conseguenza che l'inadempimento di tali impegni determina la risoluzione dell'accordo e il ripristino del credito tributario preesistente.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata a pena di decadenza prima dell'inizio della procedura esecutiva.

Art. 18

Pagamenti di somme di natura extratributaria. Dilazioni

Ogni somma spettante al Comune di natura extratributaria, se non diversamente disposto dalle leggi o regolamenti, può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a. versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b. versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate;
- c. versamento nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
- d. disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti, RID, MAV, POS ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale.

Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. d) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

La contestazione, riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme di natura extratributaria, è effettuata con atto scritto.

Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in via alternativa, tramite raccomandata A/R o mezzo equivalente.

Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

Sono ammesse rateizzazioni in base all'art. 16 del presente regolamento per quanto compatibile. In particolare, ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti. Nella domanda dovranno essere evidenziate ed oggettivamente provate le particolari necessità di carattere socio-economico. L'agevolazione sarà applicata alle condizioni e nei limiti seguenti:

- a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni anche di carattere tributario;
- b) applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.

Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

Nel caso in cui siano pendenti azioni esecutive in danno del debitore, l'Ente Comunale potrà concedere una dilazione di pagamento secondo le modalità di cui al precedente art. 16, previa sottoscrizione con il contribuente di apposito atto di ricognizione del debito, comprensivo di spese ed accessori maturati e maturandi, nonché prestazione di idonea garanzia (per esempio costituzione di ipoteca volontaria, iscrizione di ipoteca giudiziale, prestazione di polizza fideiussoria bancaria e/o assicurativa).

Art. 19

Proroga della dilazione

E' ammessa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni di pagamento di

singole rate o importi già dilazionati, sia per il pagamento delle entrate tributarie che di quelle patrimoniali o extratributarie, ai sensi dell'art. 1 del D.L.16/2012, sempre che il debitore non sia incorso in un decadenza dalla precedente dilazione.

Art. 20

Autotutela

Il Comune con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52 , comma 5 lett. b) D. Lgs 446/97 può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- Grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- Valore della lite;
- Costo della difesa;
- Costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di :

- doppia imposizione ;
- errore di persona;
- prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

Art. 21

Accertamento con adesione

Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D. Lgs 218/97 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui applicazione ai tributi locali è estesa per effetto dell'art.50 della L.449/97.

Art. 22

Compensazione nell'ambito dello stesso tributo

Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, al Comune, entro o contestualmente al termine previsto per il versamento di imposta, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- a) generalità e codice fiscale del contribuente;
- b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;

c) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per anno di imposta;

d) l'attestazione di non aver domandato il rimborso, o in alternativa di dichiarare di rinunciare al rimborso in favore della compensazione, delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.

Il Responsabile del Tributo istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.

La compensazione non è ammessa nelle ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo.

L'Ufficio, nei termini consentiti dalla legge procederà al controllo della compensazione effettuata, emettendo, se del caso, per le eventuali omissioni commesse, il relativo avviso di accertamento.

Art. 23

Compensazione tra tributi diversi

Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento relative ad altri tributi comunali, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma deve presentare, al responsabile del tributo, entro o contestualmente al termine previsto per il versamento di imposta, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

a) generalità e codice fiscale del contribuente;

b) il tributo al lordo della compensazione;

c) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare in compensazione distinte per l'anno di imposta e per tributo;

d) l'attestazione di non aver chiesto il rimborso, o in alternativa di dichiarare di rinunciare al rimborso in favore della compensazione, delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi, gestiti da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.

L'Ufficio, nei termini consentiti dalla legge, procederà al controllo della compensazione effettuata, emettendo, se del caso, per le eventuali omissioni commesse, il relativo avviso di accertamento.

Il funzionario responsabile autorizza tale compensazione. In caso di mancato riscontro entro 30 giorni dalla presentazione della comunicazione, l'istanza deve ritenersi respinta.

Per la compensazione tra le entrate tributarie ed altri crediti vantati dal contribuente nei confronti del comune, si applica quanto disposto dal D.M. 25 giugno 2012 M.E.F.

Art.24

Compensazione tra debiti dell'ente locale e debiti tributari

I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Ferla in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie a loro carico.

Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile del tributo per il quale si intende effettuare la compensazione, contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo;
- l'affermazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese.

Le obbligazioni extratributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice civile, sulla base di una espressa richiesta del contribuente, contenente gli elementi di cui al precedente comma. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

Il Responsabile del Servizio Finanziario che istruisce la pratica dovrà acquisire dai competenti uffici, sia la documentazione inerente al credito maturato dal creditore (atto di liquidazione o altra documentazione equipollente) che i debiti tributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione. La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazione di servizi ed i debiti tributari del medesimo soggetto, potrà avvenire soltanto a seguito di adozione di provvedimento di autorizzazione. Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e ai funzionari interessati alla pratica di compensazione.

L'Ufficio Finanziario conseguentemente provvedere ad emettere documenti contabili idonei a dimostrare la definizione contestuale della propria posizione creditizia e debitoria nei riguardi del medesimo soggetto emettendo per l'importo oggetto della compensazione, contestualmente una reversale ed un mandato.

Art.25

Interrelazioni tra ufficio responsabile dell'entrata e gli altri uffici comunali

Gli uffici comunali sono tenuti a fornire nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti e dati richiesti dal funzionario responsabile del tributo nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario dell'ufficio tributi informa l'Amministrazione il quale adotta i necessari provvedimenti

amministrativi. Previa comunicazioni fornite dai servizi interessati , il dirigente del servizio finanziario o un suo delegato gestiscono su supporto informatico tutte le informazioni relative alle rateizzazioni concesse.

Art. 26

Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione , semplificazione, trasparenza e pubblicità circa tariffe, aliquote, prezzi, modalità di computo e adempimenti posti in carico ai cittadini.
2. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate sia tributarie che extratributarie.
3. Tutti gli uffici comunali, nei rapporti con il pubblico ed in particolare anagrafe, urbanistica e polizia municipale, sono tenuti ad informare l'utenza sugli adempimenti obbligatori ai fini dei tributi comunali.

Art. 27

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento abroga:

Il Regolamento Generale delle entrate approvato con deliberazione C.C. n° 2 del 03.01.2000.

Art. 28

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.